

Prot. 3 dicembre 2013, n. 42709 - Modifiche

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle Università";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" con specifico riferimento all'articolo 23, denominato "contratti per attività di insegnamento";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento, emanato con Decreto Rettorale 26 aprile 2011, n. 5864, e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n. 28451;
- VISTE** le proposte di modifica al suddetto regolamento avanzate dalla Commissione I "Didattica a attività studentesche" nella seduta del 18 ottobre 2013;
- VISTA** la delibera del 20 novembre 2013, n. 2 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento in esame;
- VISTA** la delibera del 27 novembre 2013, n. 21 con la quale il Senato Accademico ha approvato le sopracitate modifiche;

DECRETA

Art. 1

Al *Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento*, emanato con Decreto Rettorale del 26 aprile 2011, n. 5864 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- All'articolo 1 al comma 2 dopo la dicitura "didattica frontale" è inserita la seguente dicitura " (almeno 6 per incarico)";
- All'articolo 2 al comma 2 dopo la dicitura "Per attività di insegnamento nell'ambito di" è inserita la seguente dicitura " specifici insegnamenti professionalizzanti di";
- All'articolo 3 al comma 5 dopo la dicitura "professori e ricercatori, e personale tecnico amministrativo" è inserita la seguente dicitura "e collaboratori ed esperti linguistici";
- All'articolo 6 al comma 1 dopo la dicitura "ricercatori " è eliminata la seguente dicitura "di ruolo".
- All'articolo 6 al comma 2 dopo la dicitura "l'impossibilità di attribuzione" è eliminata la seguente dicitura "diretta";
- All'articolo 6 al comma 6 sostituire la dicitura "di cui alla lettera 1 dell'articolo 2, comma 1" con la seguente dicitura "di cui al successivo art. 9"
- L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10 – Norme transitorie e finali
1. Fino a nuova disposizione il presente regolamento non si applica per l'attribuzione di incarichi per attività di insegnamento nell'ambito dei dottorati di ricerca.

Art. 2

Le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore dalla data del presente decreto e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE
M. Augello